ENAC

# REGOLAMENTO

## ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

*Edizione n° 1 del 21 dicembre 2011*

## STATO DI AGGIORNAMENTO

| Emendamento | Data | Delibera C.d.A. n. |
|---|---|---|
| Edizione 1 | 21.12.2011 | 63/2011 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INDICE

Art. 1 ..... 4
Art. 2 ..... 5
Art. 3 ..... 6
Art. 4 ..... 7
Art. 5 ..... 8
Art. 6 ..... 9
Art 7 ..... 14
Art. 8 ..... 15
Art. 9 ..... 16
Art. 10 ..... 18
Art. 11 ..... 19
Art.12 ..... 19
Art. 13 ..... 20
Art. 14 ..... 21
Art.15 ..... 22
Art. 16 ..... 23
Art. 17 ..... 23
Art. 18 ..... 24
Art. 19 ..... 24
Art. 20 ..... 25
Art. 21 ..... 26
Art. 22 ..... 26
Art. 23 ..... 26
Art. 24 ..... 27
Art. 25 ..... 27
Art. 26 ..... 27
Art. 27 ..... 28
Art. 28 ..... 28

## SEZIONE I

## GENERALE

### Art. 1

*Definizioni:*

a. **AMS**: Struttura Aero Medica dell'ENAC
b. **AeMC**: Centro Aero Medico autorizzato riconosciuto dall'ENAC ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico.
c. **AME**: Medico Esaminatore autorizzato dall'ENAC ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico.
d. **Certificato Medico**: Documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico
e. **Classi del certificato medico:**
    i. **Classe I**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività professionali di volo o di istruttore di paracadutismo.
    ii. **Classe II**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo, nonché attività professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili.
    iii. **Classe III**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze che consentono l'esercizio di attività di controllo del traffico aereo.
f. **JAR-FCL3**: Flight Crew Licensing (Medical), Emendamento 5, pubblicato dalla JAA il 1 dicembre 2006.
g. **JIP (Joint Implementation Procedures)**: JAA Administrative and Guidance Material – Section V – Part II – Procedures, emendate al 1° ottobre 2008.
h. **Organo sanitario**: Un AeMC o un AME autorizzato o riconosciuto dall'ENAC.
i. **Validità dei certificati**: validità dei certificati di idoneità psicofisica corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento per il personale navigante e dell'articolo 11 terzo comma del D.Lgs. n. 118 del 30 maggio 2008 per gli studenti e i controllori di traffico aereo, salvo che gli organi sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati, di ridurre tale periodo
j. **Visita iniziale**: costituisce la visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di Classe I, II o III.
k. **Visita periodica**: è una visita medica che viene eseguita nei confronti dei soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo predeterminati ai sensi dell'articolo 8 del presente

Regolamento per il personale navigante e dell'articolo 11 terzo comma del D.Lgs. n. 118 del 30 maggio 2008 per gli studenti e i controllori del traffico aereo. La visita di rinnovo deve essere effettuata nel periodo di 45 giorni antecedente la data di scadenza del certificato medico.

l. **Visita di reintegrazione:** visita medica effettuata nei confronti del titolare di una licenza che abbia lasciato scadere il certificato medico.

m. **Visita straordinaria**: è una visita medica che viene eseguita al di fuori delle scadenze previste per le visite periodiche ogni qualvolta il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

## Art. 2
*Premessa e scopo*

1. Scopo del presente Regolamento è di disciplinare, in accordo a quanto previsto dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione, il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti e i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni del personale aeronautico di volo e non di volo individuato dagli articoli 732 a), b) e c) e 733 a) del Codice.

2. Obiettivo del presente Regolamento è di assicurare l'applicazione uniforme di procedure comuni per l'effettuazione delle visite mediche di idoneità, delle visite straordinarie e delle visite d'appello.

3. Obiettivo del presente Regolamento è inoltre di definire i requisiti che devono essere assicurati dai Centri Aero Medici (nel seguito indicati "AeMC") e dai Medici Esaminatori (nel seguito indicati "AME") al fine di potere ottenere l'autorizzazione dall'ENAC ad accertare e certificare il possesso o il mantenimento della idoneità psicofisica per l'espletamento delle funzioni a cui alle licenze, attestati o abilitazioni aeronautiche .

4. Con il presente Regolamento viene recepita a livello nazionale la normativa JAR-FCL3, emendamento 5 del 1 dicembre 2006 in tutte le parti che non siano in contrasto con norme di legge n materia in vigore nel territorio nazionale.
   Vengono recepite inoltre le pertinenti JIP - Joint Implementation Procedures di cui alle JAA Administrative and Guidance Material – Section V – Licensing applicabili.

5. L'ENAC assicura le funzioni attribuite dal presente Regolamento mediante la propria struttura Aero Medica (AMS).

## Art. 3
*Campo di applicazione*

1. Il presente Regolamento si applica sia nei confronti del personale di volo dell'aviazione Civile, che agli studenti e ai controllori di traffico aereo.

2. Gli accertamenti di idoneità psicofisica del personale di volo sono svolti mediante verifica dei requisiti fissati dalla JAR-FCL 3.

3. L'idoneità psicofisica dei controllori del traffico aereo è accertata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO, nonché dei requisiti di cui al documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers".

4. Gli istruttori paracadutisti devono possedere un certificato medico di Classe I rilasciato da un AeMC secondo i requisiti fissati della JAR-FCL 3. Ad essi si applicano le procedure definite dal presente Regolamento.

5. I paracadutisti sportivi devono possedere un certificato medico di Classe II rilasciato secondo i requisiti fissati della JAR-FCL 3. Fino alla data di effettiva operatività nel territorio di competenza di una Direzione Aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato o riconosciuto dall'ENAC, il paracadutista sportivo può richiedere il rilascio o rinnovo del certificato medico ad una delle figure professionali mediche individuate dall'articolo 7 della legge n. 204/95.

6. Le figure professionali mediche individuate dall'articolo 7 della legge n. 204/95 possono continuare ad eseguire visite mediche finalizzate al rilascio di certificati medici di Classe II nel territorio di competenza di una Direzione Aeroportuale dove, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sia presente almeno un organo sanitario autorizzato o riconosciuto dall'ENAC. Tale facoltà è subordinata al superamento di un corso di formazione per AME approvato dall'ENAC.

7. Nel territorio di competenza di una Direzione Aeroportuale dove al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sia presente almeno un organo sanitario autorizzato o riconosciuto dall'ENAC, le visite di accertamento di idoneità finalizzate al rinnovo del certificato medico dei controllori di traffico aereo possono essere effettuate presso le strutture mediche di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che già svolgono tale attività. Le visite iniziali e quelle straordinarie dovranno essere richieste agli Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare.

## SEZIONE I

## ORGANIZZAZIONE SANITARIA E REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI

### Art. 4

*Autorizzazione degli organi sanitari*

1. L'autorizzazione è il provvedimento con il quale l'ENAC, previa verifica dei requisiti previsti, riconosce alle strutture sanitarie ed ai singoli professionisti che ne facciano richiesta lo status di soggetto idoneo ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica.

2. In virtù dell'Atto d'intesa ENAC – Aeronautica Militare, ai sensi del D.L. 237/2004 convertito in legge con modificazioni dalla legge 265/2004, l'ENAC riconosce gli Istituti Medico Legali (di seguito indicati "IML") dell'Aeronautica Militare quali AeMC autorizzati, deputati al rilascio delle certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze e degli attestati aeronautici del personale civile navigante e dei controllori di traffico aereo.

3. L'ENAC riconosce altresì i Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute (di seguito indicati "SASN"), operanti nel settore delle certificazioni aeromediche all'entrata in vigore del presente regolamento, quali AeMC autorizzati, deputati al rilascio delle certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze e degli attestati aeronautici del personale civile navigante.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità in qualità di AeMC, in accordo al presente Regolamento, è assicurato dal Ministero della Difesa per gli IML e dal Ministero della Salute per i SASN.

5. Il Ministero della Difesa ed il Ministero della Salute comunicano ogni tre anni all'ENAC l'elenco delle proprie strutture che, avendone i requisiti, sono riconosciuti quali AeMC autorizzati. Tale comunicazione deve essere inviata all'ENAC anche prescindendo dalla citata cadenza triennale, qualora intervengano modifiche organizzative nell'ambito dei detti Dicasteri che rendano necessario l'aggiornamento dell'elenco dei AeMC autorizzati.

6. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, l'ENAC provvede a rilasciare le autorizzazioni in qualità di AeMC e AME alle organizzazioni e ai medici che ne facciano domanda e soddisfino ai requisiti dell'articolo 6 del presente Regolamento,

7. L'accertamento iniziale di idoneità per il rilascio di certificati di Classe I è effettuato dagli IML dell'Aeronautica Militare e dai SASN.

8. L'accertamento iniziale di idoneità per il rilascio di certificati medici di Classe II e III è effettuato dagli IML dell'Aeronautica Militare, dai SASN e dagli altri AeMC autorizzati.

9. Le visite mediche periodiche finalizzate al rinnovo di certificati medici di Classe I possono essere effettuate, oltre che dagli IML dell'Aeronautica Militare, anche dai SASN e dagli altri AeMC autorizzati.

10. Le visite mediche periodiche finalizzate al rinnovo di certificati medici di Classe II e III possono essere effettuate, oltre che dagli IML dell'Aeronautica Militare, dai SASN nonché dagli altri AeMC e dagli AME autorizzati.

11. Le visite mediche straordinarie nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe I, II e III sono eseguite dagli IML dell'Aeronautica Militare.

12. Valutati i requisiti professionali e organizzativi dei singoli AeMC ed AME, l'ENAC può stabilire limitazioni all'autorizzazione al rilascio dei certificati medici, sia per quanto concerne la Classe del certificato, sia restringendola ai soli rinnovi.

## Art. 5
*Durata dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione rilasciata dall'ENAC a svolgere attività di accertamento e certificazione della idoneità psicofisica ha validità triennale sia per gli AeMC che per gli AME. Nell'arco di tale periodo le strutture e i medici autorizzati sono soggetti ad un sistema di verifiche da parte dell'ENAC al fine di accertare la permanenza dei requisiti di affidabilità e competenza previsti per gli AeMC e per gli AME alla JAR-FCL3 e ai "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers". In particolare l'ENAC effettua un processo di revisione a campione sulla documentazione clinica inviata o messa a disposizione dagli AeMC e dagli AME.

2. L'ENAC può disporre verifiche straordinarie nei confronti degli AME e degli AeMC autorizzati qualora ravvisi rilevanti elementi di difformità rispetto alle procedure o alla corretta applicazione dei requisiti.

3. Gli AME, al fine di mantenere l'autorizzazione ad effettuare visite mediche e rilasciare certificazioni di idoneità psico-fisica, devono effettuare regolare attività di aggiornamento professionale in accordo a criteri stabiliti dall'ENAC. A tal fine gli AME partecipano a corsi di formazione riconosciuti dall'ENAC.

## Art. 6

*Requisiti per l'autorizzazione degli organi sanitari*

### 1. Requisiti professionali per gli AME

Il medico che intenda richiedere l'accreditamento quale AME deve:

a) operare nel territorio nazionale;
b) possedere la laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitato all'esercizio della libera professione;
c) essere iscritto all'Ordine dei Medici;
d) essere specialista in medicina aeronautica e spaziale, o essere / essere stato un ufficiale medico dell'Aeronautica Militare che abbia svolto tale attività per almeno 5 anni, o avere operato alla data di pubblicazione del presente Regolamento negli ambulatori SASN per almeno 5 anni in qualità di medico certificatore di idoneità psicofisica aeronautica, o aver frequentato e superato un corso di addestramento teorico e pratico in medicina aeronautica riconosciuto dall'ENAC. Tali corsi di addestramento sono differenziati in relazione al tipo di certificato che può essere rilasciato dall'AME;
e) disporre di idonei strumenti diagnostici per l'effettuazione degli esami specialistici richiesti o essere convenzionato con una struttura pubblica o privata, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

Il possesso di tutti i requisiti sopra indicati costituisce condizione necessaria per poter ottenere da parte dell'ENAC l'autorizzazione ad eseguire le visite.

### 2. Disposizioni specifiche per gli AeMC

2.1 Una struttura sanitaria che intenda richiedere l'autorizzazione quale AeMC deve:

a) avere sede nel territorio nazionale;
b) essere in possesso dei requisiti tecnici ed operativi previsti dal presente regolamento
c) essere attrezzata con idonei strumenti diagnostici per l'effettuazione degli esami specialistici richiesti o essere convenzionato con una struttura pubblica o privata, accreditata con il SSN;
d) essere diretto da un AME, in possesso dei requisiti indicati al punto precedente del presente regolamento ed avere il personale medico specialistico necessario;

2.2 Un AME non può essere responsabile di più di un AeMC.

2.3 L'attività di AME è compatibile con quella di medico esaminatore anche in più AeMC.

2.4 Il Centro mette a disposizione del personale incaricato di eseguire le visite mediche una documentazione tecnica appropriata per il corretto espletamento delle funzioni previste. Tale documentazione deve dettagliare in maniera chiara le procedure da seguire.

2.5 Il Centro deve dimostrare in ogni momento di disporre di personale specialistico qualificato in numero sufficiente ad assicurare un livello qualitativo adeguato all'effettuazione delle visite. L'elenco del personale medico è incluso o riferito nel documento di autorizzazione rilasciato da ENAC.

2.6 Uno dei medici del Centro è incaricato dal responsabile del Centro di assicurare attraverso un sistema di controllo interno, nel rispetto del segreto professionale, che l'organizzazione e le procedure in uso siano conformi alle normative vigenti. Tale sistema di controllo dovrà prevedere l'analisi dei dati in modo da mettere in evidenza tutte le anomalie di funzionamento, nonché i tempi e le modalità per la loro risoluzione. La documentazione relativa deve essere tenuta a disposizione dell'ENAC. Il Centro trasmette annualmente all'ENAC una relazione sull'attività e i risultati del controllo interno

2.7 Il Centro è tenuto a far evolvere la propria organizzazione in funzione della complessità e del volume delle visite mediche effettuate, nonché in funzione dell'evoluzione della regolamentazione al fine di garantire un livello di qualità costante. Le modifiche apportate all'organizzazione sono prontamente portate a conoscenza di ENAC che ne può chiedere la modifica qualora ritenga che non siano adeguate a garantire il livello di qualità richiesto.

2.8 L'ENAC può limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione secondo le procedure indicate nei successivi articoli 23 e 24 del presente Regolamento, nel caso che le modifiche organizzative richieste non siano state attuate o qualora i requisiti alla base dell'autorizzazione concessa non siano più rispettate.

## 3. Domanda

3.1 I soggetti (strutture sanitarie/medici) che intendono chiedere l'autorizzazione inoltrano la relativa domanda all'ENAC utilizzando l'apposito modulo. Tutte le infrastrutture, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

- sicurezza anti-infortunistica,

- igiene dei luoghi di lavoro,
- protezione dai rischi da radiazioni ionizzanti,
- protezione antincendio,
- protezione acustica,
- sicurezza elettrica e continuità elettrica,
- smaltimento dei rifiuti,
- condizioni microclimatiche,
- pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori,
- pulizia e sanificazione degli ambienti,
- qualsiasi altro obbligo applicabile reso obbligatorio da Leggi o regolamenti nazionali e/o dell'Unione Europea.

3.2 Allegata alla domanda, il titolare dell'AeMC o l'AME deve fornire l'autocertificazione concernente il rispetto delle normative nazionali, regionali e locali che disciplinano tutte le suddette aree di attività.

## 4. Caratteristiche delle infrastrutture

4.1 Le infrastrutture e gli spazi all'interno dei quali vengono svolte le attività sanitarie devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

4.2 La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

- spazi specifici per le funzioni direzionali;
- spazi per l'attesa, accettazione, attività amministrative. Qualora nello stesso edificio coesistano più attività sanitarie, gestite anche da titolarità diverse, gli spazi per l'attesa, accettazione e attività amministrative possono essere in comune per le diverse tipologie di prestazioni erogate purché opportunamente dimensionati. Lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
- servizi igienici distinti per utenti e personale;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
- spazio/locali per deposito di materiale pulito;
- spazio/locali per deposito di materiale sporco;
- spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.

## 5. Requisiti organizzativi

5.1 Ogni AeMC o AME erogante prestazioni ambulatoriali deve rispettare i seguenti criteri organizzativi:

- disporre di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali;
- tutti i materiali soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con le modalità previste dal produttore o, in assenza diu queste con modalità adeguate allo scopo ;
- le prestazioni effettuate nei confronti di ciascun soggetto devono essere documentate mediante gli appositi modelli di verbale di visita.

5.2 Le visite eseguite devono essere registrate su un registro giornaliero preferibilmente in formato elettronico. Devono essere, altresì, predisposti documenti in cui vengono definiti i criteri organizzativi per lo svolgimento delle principali attività di supporto tecnico-amministrativo, in particolare:
– debbono essere definiti i criteri e le modalità di accesso dell'utente (programmazione e prenotazione visite, accettazione e registrazione). L'orario di accesso alle prestazioni deve essere compatibile con la corretta esecuzione delle stesse.
– debbono essere stabilite le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria;
– deve essere utilizzato un sistema informatizzato finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai soggetti sottoposti a visita, anche al fine di poter svolgere le attività di verifica e miglioramento della qualità;
– deve essere disponibile idoneo software per la gestione dell'attività che consenta di alimentare la Banca Dati Sanitaria Centrale gestita dall'ENAC, le cui modalità di accesso e di consultazione sono disciplinate dall'ENAC.

5.3 Per poter mantenere l'autorizzazione ad effettuare le visite mediche di idoneità un AeMC deve eseguire un numero adeguato di visite all'anno.

## 6 Rapporti con l'utenza

6.1 Le visite sono effettuate previa prenotazione. In particolare deve essere posto a disposizione dell'utenza materiale informativo che specifichi:
- tipologia delle prestazioni effettuate;
- procedure relative all'accesso e orari;
- modalità di comunicazione all'utente delle informazioni che lo riguardano;
- termini e modalità ai fini della acquisizione del necessario consenso informato. Devono essere definite ed applicate idonee procedure per la raccolta del consenso informato e per il rispetto della normativa emanata con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- modalità di consegna dell'esito di visita, anche ai fini della tutela dei dati personali.

6.2 La struttura o il medico che effettuano le visite debbono predisporre un documento con la chiara indicazione dei seguenti elementi:

- sede e numeri telefonici presso cui è possibile prenotare la visita,
- orari e modalità di accesso,
- orari per la comunicazione dell'esito di visita.

6.3 Una volta ultimata la visita medica, il richiedente deve essere informato per iscritto dell'esito di idoneità o di non idoneità, dell'eventuale deferimento della decisione all'AMS dell'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla propria licenza. Deve essere inoltre informato del suo diritto di proporre appello avverso il giudizio.

## 7. Requisiti tecnologici specifici

7.1 Gli ambulatori degli AeMC e degli AME devono essere dotati delle strumentazioni e dei mezzi materiali idonei al tipo di visite mediche da effettuare. Le apparecchiature devono conservare la loro qualità ed efficienza nel tempo attraverso l'esecuzione di verifiche periodiche di cui deve essere tenuta traccia. La dotazione minima è costituita dalle seguenti attrezzature e presidi medico chirurgici:

- audiometro,
- ottotipo
- strumentazione idonea ad eseguire rinoscopia anteriore, laringoscopia e otoscopia;
- frontifocometro;
- tavole di Hishiara;
- spirometro;
- stick test per analisi chimica delle urine;
- fotometro a tecnologia dry chemistry (o strumento diagnostico similare) per l'analisi chimico-clinica del sangue;
- fonendoscopio;
- elettrocardiografo a 3 canali;
- sfigmomanometro, con bracciali di varie dimensioni;
- bilancia;
- statimetro.

7.2 Deve essere presente ed immediatamente consultabile anche la normativa aeromedica applicabile di riferimento.

## 8. Certificato

8.1 Il certificato medico deve essere conforme ai modelli in allegato "A" e (per il personale di volo) e "B" (per il personale non di volo) e deve contenere i dati in esso previsti.

8.2 Il certificato deve essere firmato in modo leggibile dal medico certificatore e deve esserne rilasciata copia scritta all'utente al termine della visita. Deve essere inoltre registrato con modalità informatica nell'archivio del medico esaminatore e nella banca dati di ENAC secondo le modalità sancite dalla normativa vigente in materia di privacy e utilizzando le procedure che l'ENAC definirà con apposita circolare. Nel caso che non sia possibile la consegna immediata del certificato all'utente al termine della visita, dovrà comunque essergli data la comunicazione prevista dal comma 6.3 del presente articolo e il certificato dovrà essergli spedito entro il settimo giorno dalla data di emissione del giudizio.

8.3 Limitatamente al personale di volo impiegato in attività di trasporto aereo e lavoro aereo e ai controllori di traffico aereo, gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica danno immediata comunicazione (a mezzo fax o per via telematica) del solo esito di tali visite al datore di lavoro

## SEZIONE III

## CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI DEL PERSONALE DI VOLO

### Art 7

*Visite mediche*

1. I titolari di licenze ed attestati aeronautici, nonché gli aspiranti al conseguimento dei medesimi, devono sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica o della persistenza di tale idoneità.
La visita è effettuata presso un IML dell'Aeronautica Militare o uno dei SASN del Ministero della Salute o un altro AeMC autorizzato, ovvero presso un AME, secondo le competenze definite dall'articolo 3 del presente Regolamento.

2. La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di pilotaggio ovvero dell'interessato.

3. La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato nonché del certificato medico precedente.

4. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare anche temporaneamente le attività consentite.

5. I titolari di licenze ed attestati aeronautici nonché gli aspiranti al conseguimento dei medesimi forniscono e sottoscrivono, nella modulistica prevista, ogni informazione sanitaria utile ai fini del giudizio d'idoneità psicofisica.

6. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:

   a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita di controllo straordinario;
   b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.

7. L'accertamento dei requisiti psicofisici effettuato dagli AeMC e dagli AME autorizzati deve essere effettuato in conformità alle indicazioni delle normativa JAR-FCL 3 Emendamento 5 – Sezione I e relative appendici.

8. L'AMS dell'ENAC, gli IML dell'Aeronautica Militare, i SASN, gli AeMC, gli AME, la Commissione Medica d'appello nonché la Commissione Sanitaria d'appello di cui all'art. 13 possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Qualsiasi accertamento può essere richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasceranno il certificato.

10. Gli organi sanitari che eseguono le visite di accertamento dell'idoneità garantiscono la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

## Art. 8

*Giudizio Medico*

1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica condotta presso un AeMC o da un AME può essere:

   a) di idoneità;
   b) di non idoneità temporanea o permanente;
   c) di rinvio per il giudizio di idoneità all'ENAC, nei casi individuati JAR FCL 3 e dalle JIP.

2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo,

laddove sussistono ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica, possono richiedere all'interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessario ai fini dell'idoneità.

3. Il richiedente la certificazione aeromedica ha il diritto di rifiutare ogni accertamento, ma in tal caso gli organi sanitari non rilasciano il certificato richiesto.

4. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità oppure di rinvio all'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione o limitazione.

5. In caso di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dall'attestato o dalla licenza.

6. Gli accertamenti medici e i criteri per la valutazione della idoneità psicofisica da applicare nel corso di visite finalizzate alla reintegrazione di una licenza sono definiti dall'ENAC con in conformità a quanto previsto dalla normativa JAR FCL 3 Emendamento 5 Sezione I - Appendice 1.

## Art. 9

*Classi del certificato medico e frequenza delle visite*

1. L'idoneità psicofisica dei richiedenti e dei titolari di licenze e di attestati aeronautici è attestata dal certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato dagli organi sanitari di cui sopra, o dall'ENAC nei casi previsti dalla JAR-FCL 3.

2. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, titolari di licenze ed attestati non possono esercitare le relative attività.

3 Il certificato può prevedere restrizioni per l'addestramento in volo o per l'esercizio delle attività consentite dall'attestato o dalla licenza, o per la durata del certificato stesso.

4. Il certificato medico di classe I è richiesto per:

1) il pilota commerciale di velivolo;
2) il pilota commerciale di elicottero;
3) il pilota di linea di velivolo;
4) il pilota di linea di elicottero;

5) i titolari di licenze comunque autorizzati a svolgere attività professionali di volo (istruttore di volo su aeromobile, aliante,dirigibile);
6) l'istruttore di paracadutismo.

4.1 Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico di classe I, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati:

a) ogni 12 mesi per i soggetti di età inferiore ai 40 anni;
b) ogni 12 mesi per i soggetti di età compresa fra i 40 ed i 59 anni che effettuano attività commerciale di trasporto pubblico, esclusi i piloti di cui al punto c);
c) ogni 6 mesi per i piloti di età compresa fra i 40 ed i 59 anni che effettuano attività commerciale di trasporto pubblico passeggeri in qualità di "single pilot";
d) ogni 6 mesi per tutti i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni.

5. Il certificato medico di classe II è richiesto per:

1) l'allievo pilota;
2) il pilota privato di velivolo;
3) il pilota privato di elicottero;
4) il pilota di aliante;
5) l'istruttore e il pilota di pallone libero;
6) il pilota di dirigibile;
7) il navigatore;
8) il tecnico di volo;
9) il tecnico di volo per i collaudi di produzione e di sperimentazione;
10) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza;
11) il paracadutista.

5.1 Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico di classe II, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati:

a) ogni 60 mesi per i soggetti di età inferiore ai 40 anni di età;
b) ogni 24 mesi per i soggetti di età compresa tra i 40 ed i 49 anni;
c) ogni 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni.

## Art. 10

*Variazione dello stato di salute*

1. I titolari di un certificato medico d'idoneità psicofisica:

   a) non devono esercitare le attività consentite dalla licenza e dalle abilitazioni possedute quando sussista una deficienza psicofisica che non consenta di svolgere in sicurezza le attività stesse;

   b) non devono assumere alcuna sostanza o prodotto farmacologico che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla licenza. L'elenco dei farmaci potenzialmente rischiosi è pubblicato e aggiornato dall'ENAC.

   c) devono, senza indebiti ritardi, per le conseguenti azioni medico legali, informare l'AeMC o l'AME che hanno rilasciato l'ultimo certificato nei casi di:

      - ricovero in struttura ospedaliera per più di 12 ore;
      - intervento chirurgico o comunque invasivo;
      - assunzione regolare di farmaci;
      - necessità di usare regolarmente lenti correttive;
      - uso e abuso di alcool o di sostanze psicoattive o uso di farmaci che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla licenza.

   d) devono informare, per le conseguenti azioni medico legali, per iscritto l'AeMC o l'AME che ha rilasciato l'ultimo certificato in occasione di:
      - qualsiasi significativa lesione personale che comporti l'incapacità a svolgere le funzioni in qualità di membro di equipaggio;
      - qualsiasi malattia che comporti l'incapacità a svolgere le funzioni in qualità di membro di equipaggio per un periodo di 21 giorni o superiore;
      - stato di gravidanza.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1 lettera c) e d) del presente articolo il certificato medico di idoneità psicofisica può essere sospeso dall'organo sanitario che riceve l'informazione. La sospensione termina di produrre i suoi effetti quando l'interessato sia stato giudicato idoneo a riprendere le proprie funzioni da un AeMC o dal medico esaminatore che ha rilasciato l'ultimo certificato, ovvero a seguito di visita straordinaria.

## Art. 11

*Visite mediche straordinarie*

1. Le visite mediche straordinarie sono eseguite dagli IML dell'Aeronautica Militare.

2. L'invio a visita di controllo straordinario viene disposto da un AeMC o da un AME, in ogni caso, a guarigione o a definitiva stabilizzazione della patologia che ha causato la sospensione dell'attività di volo per un periodo di 21 giorni o superiore.

   a. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria, nei casi previsti dal presente Regolamento, può riprendere ad esercitare le attività consentite dalla licenza o dall'attestato e dalle relative abilitazioni solo a seguito di comunicazione di esito favorevole della visita stessa.

   b. La società o l'ente da cui il navigante dipende ovvero il privato, dispone l'invio a visita medica straordinaria dei titolari di licenza o di attestato quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità, con particolare riguardo ai fenomeni di abuso di alcool o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

   c. La visita medica straordinaria può anche essere disposta dall'ENAC ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

## Art.12

*Visite mediche effettuate all'estero*

1. Quando il titolare di licenza o attestato rilasciato dall'ENAC si trovi all'estero alla data in cui deve sottoporsi a visita medica periodica è valido l'accertamento di idoneità psicofisica effettuato in base alla JAR-FCL 3 presso gli organismi sanitari riconosciuti dalla competente autorità aeronautica dei Paesi per i quali vige il mutuo riconoscimento delle certificazioni mediche.

2. Copia del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri e della intera documentazione clinica relativa alle visite deve essere inviata all'AMS di ENAC a cura dell'AME, dell'AeMC o dell'Autorità del Paese dove è stata effettuata la visita.

## Art. 13

*Clausola di flessibilità, revisione e limitazioni del certificato medico*

1. Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa JAR–FCL 3 per una particolare licenza non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS dell'ENAC. Tale procedura viene definita come revisione di primo livello.

2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, l'AMS dell'ENAC, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla JAR-FCL 3 e nel rispetto delle JIP e nei limiti delle sottoparti "B" e "C" e relative Appendici della JAR FCL 3, può dichiarare idoneo un candidato. Tale dichiarazione di idoneità può essere delegata anche all'AeMC o all'AME, che opera in consultazione con l'AMS. Un AeMC o un AME, che valuta un candidato idoneo ai sensi del presente paragrafo, informa l'AMS dei risultati di tale valutazione.

3. L'AMS, nell'esprimere il giudizio di cui al comma precedente e in funzione della rilevanza dei singoli casi, si può avvalere del parere di medici esperti in medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di volo, e deve valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti:
   (1) il deficit medico in relazione al contesto operativo;
   (2) la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in questione;
   (3) se necessario, l'effettuazione di un test medico in volo;
   (4) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico ed alle licenze nel rispetto delle disposizioni della JAR-FCL. Qualora il rilascio di un certificato medico richieda l'applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.
4. Un AeMC o un AME, nel caso siano stati delegati dall'AMS ad emettere un giudizio di idoneità in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato, in accordo a quanto previsto dalla JAR FCL 3, le eventuali limitazioni ed informare l'AMS dei dettagli della decisione adottata.

5. La funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici (denominata revisione di secondo livello) di cui al successivo art. 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dall'ENAC su proposta del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa.
   Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello ai sensi dell'articolo dell'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

Entrambe le commissioni di appello sono integrate da un medico designato da ENAC con funzioni di Vice-Presidente.

**Art. 14**

*Ricorso avverso il giudizio medico*

1. Avverso il giudizio medico di cui all'articolo 8 del presente Regolamento è ammesso ricorso a istanza di parte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.
   Per i titolari di licenze ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi gli addetti a svolgere compiti di pronto soccorso ed emergenza, di cui all'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859 è competente la Commissione sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.
   Per gli altri possessori di certificato medico è ammesso ricorso alla Commissione Medica d'appello di cui al comma 5, primo periodo del precedente art. 13.

2. La Commissione visita il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La data di effettuazione della visita e' comunicata al ricorrente con anticipo non inferiore a dieci giorni.

3. Il ricorrente, nel corso della visita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni e può farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni formulate dal ricorrente o dal medico di fiducia, motiva nel verbale di visita il proprio dissenso.

4. La visita è effettuata da uno o più membri della Commissione che redige il processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del ricorrente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, il giudizio concernente l'idoneità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente.

5. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal ricorrente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di giustificata assenza del ricorrente alla visita, la Commissione convoca il ricorrente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di ingiustificata assenza del ricorrente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti nel termine di quindici giorni senza procedere all'esame del ricorso.

6. Prima di formulare il suo giudizio la Commissione può disporre eventuali

ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi presso strutture pubbliche e richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità al volo disposte dall'ENAC.

7. Al termine del procedimento la Commissione assume le determinazioni in merito all'accoglimento o al rigetto del ricorso e le esprime in un provvedimento congruamente motivato.

8. La Commissione notifica al ricorrente il verbale di visita ed, entro sette giorni dall'emissione del giudizio definitivo, dà comunicazione scritta dell'esito del ricorso all'organo sanitario che aveva emesso il giudizio contestato, nonché all'ENAC e, nel caso di personale di volo impiegato in attività di trasporto pubblico o di lavoro aereo anche al datore di lavoro, per i successivi atti di competenza.

9. Il membro della Commissione che abbia partecipato al giudizio medico per il quale è stato presentato ricorso deve astenersi dal giudizio di appello ed essere sostituito da un membro supplente.

## Art.15

*Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico*

1. Il titolare di licenza od attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di permanente non idoneità psicofisica, può chiedere all'ENAC la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.

2. La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente.

3. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'ENAC secondo le modalità previste dalla normativa JAR-FCL 3.

4. In caso di emissione di un giudizio di idoneità a seguito di revisione del giudizio medico a titolari di licenze ed abilitazioni di tipo professionale, compresi gli addetti a svolgere compiti di pronto soccorso ed emergenza, precedentemente giudicati non idonei nei casi previsti dall'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l'AMS dell'ENAC provvede a comunicare la decisione all'Ente previdenziale competente per gli eventuali atti di competenza.

## SEZIONE IV

## CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I CONTROLLORI DI TRAFFICO AEREO.

### Art. 16

*Generalità*

1. Per ottenere la certificazione medica o il rinnovo della stessa il richiedente deve sottoporsi a visita medica finalizzata all'accertamento dell'idoneità psicofisica o del mantenimento di tale idoneità.

2. Le certificazioni mediche di idoneità al conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo sono rilasciate dagli IML dell'Aeronautica Militare o da uno dei SASN del Ministero della Salute o da un AeMC, secondo le competenze definite dall'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento, le certificazioni mediche di idoneità per il mantenimento delle licenze sono rilasciate dagli IML dell'Aeronautica Militare o uno dei SASN del Ministero della Salute o un AeMC, ovvero da un AME, secondo le competenze definite nell'art. 4 del presente Regolamento.

### Art. 17

*Visite mediche e requisiti psicofisici*

1 Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenza di controllore del traffico aereo devono fornire ai medici esaminatori ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

2. I titolari di licenza di controllore del traffico aereo, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.

3. L'ENAC e gli organi sanitari autorizzati o riconosciuti dall'Ente ai fini del rilascio della certificazione medica possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.

4. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del traffico aereo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:

a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita di controllo straordinario;
b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.
c) Qualsiasi accertamento può essere richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasceranno il certificato.
d) Gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica garantiscono la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

## Art. 18

*Giudizio Medico*

1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica di idoneità psicofisica può essere:
   a. di idoneità;
   b. di non idoneità temporanea;
   c. di non idoneità permanente.

2. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità o di non idoneità e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza di controllore del traffico aereo.

3. Gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica danno immediata comunicazione (a mezzo fax o per via telematica) del solo esito di tali visite al datore di lavoro. Provvedono quindi a trasmettere in forma scritta l'estratto verbale di visita entro sette giorni dalla data di emissione del giudizio.

## Art. 19

*Variazioni dello stato di salute*

1. I titolari di un certificato medico d'idoneità psicofisica non devono esercitare le attività consentite dalla licenza e dalle abilitazioni possedute :
   a. quando sussista una deficienza psicofisica che non consenta di svolgere in sicurezza le attività stesse;
   b. qualora abbiano assunto sostanze psicoattive o farmaci che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di

sicurezza i compiti inerenti alla licenza. L'elenco dei farmaci "a rischio" viene individuato dall' ENAC.

2. I titolari di licenza o abilitazioni che soffrano di patologie che determinino incapacità a svolgere l'attività di Controllore del Traffico Aereo, devono informare senza indebiti ritardi il fornitore del servizio ATC il quale provvederà a esentarli dal servizio; inoltre, nei seguenti casi, ne curerà l'invio a visita di controllo straordinario:

   a. ricovero in struttura ospedaliera per più di 12 ore;
   b. intervento chirurgico;
   c. a termine di un periodo di malattia di durata superiore a 21 giorni;
   d. assunzione regolare di farmaci;
   e. uso e abuso di alcool o di sostanze psicoattive o uso di farmaci che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla licenza

3. L'invio a visita di controllo straordinario viene disposto, in ogni caso, a guarigione o a definitiva stabilizzazione della patologia che ha causato la sospensione dell'attività lavorativa.

4. In occasione di una visita di controllo straordinario i titolari di licenza o abilitazioni devono presentare tutta la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta.

5. Nei casi in cui è previsto l'invio a visita di controllo straordinario, il certificato medico di idoneità psicofisica è da considerarsi sospeso.
   La sospensione termina di produrre i suoi effetti qualora l'interessato sia stato giudicato idoneo a riprendere le proprie funzioni a seguito di visita straordinaria.

6. In caso di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dalla licenza.

## Art. 20

*Ricorso avverso il giudizio medico*

1. Avverso il giudizio medico, è ammesso ricorso a istanza di parte con le stesse procedure individuate dall'articolo 13 del presente Regolamento per il personale navigante.

**Art. 21**

*Visite mediche effettuate all'estero*

1. Quando il titolare di licenza si trovi all'estero alla data in cui deve sottoporsi a visita medica periodica è considerato valido l'accertamento di idoneità psicofisica effettuato in conformità delle disposizioni della direttiva 2006/23/CE presso gli organismi sanitari riconosciuti dalla autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato UE.

2. Copia del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri è inviato a cura dell'interessato all'ENAC.

**Art. 22**

*Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico*

1. Il titolare di licenza che sia stato oggetto di un giudizio medico di permanente non idoneità psicofisica, può chiedere all'ENAC la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.

2. La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente.

3. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'ENAC secondo i requisiti previsti per la visita di prima idoneità.

## SEZIONE V

## PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

**Art. 23**

*Limitazione e sospensione dell'autorizzazione*

1. L'ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990, provvedimenti di limitazione o sospensione delle autorizzazioni rilasciate di cui all'articolo 2 comma 3 quando l'AME o l'AeMC non siano in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti del presente regolamento o apportano modifiche all'organizzazione senza la preventiva approvazione dell'ENAC ove prevista.

2. Le autorizzazioni possono essere altresì sospese se l'AME o l'AeMC non consentono all'ENAC l'effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari.

3. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi, salvo estensione per giustificati motivi.

4. L'ENAC provvede a notificare agli interessati il provvedimento di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per la risoluzione delle non conformità riscontrate.

**Art. 24**

*Revoca dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni sono revocate nel caso in cui gli organi sanitari interessati non provvedano a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini e nei tempi stabiliti dall'ENAC.

2. L'organo sanitario interessato può presentare ricorso all'ENAC, avverso il provvedimento di sospensione o di revoca.

## SEZIONE VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 25**

*Tariffe*

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione agli organi sanitari, si applicano le disposizioni del Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

2. Per le spese relative alle visite mediche previste nel presente regolamento continua ad applicarsi l'art. 33 del regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.

**Art. 26**

*Disposizioni transitorie*

1. Le certificazioni mediche rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere valide fino alla scadenza in esse prevista.

## Art. 27

*Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi superati:
   - la sezione I del Capo II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, con esclusione dell'art.33 - Spese relative alle visite mediche;
   - il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione N. 128/T del 15 settembre 1995.

## Art. 28

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Ente

Allegati:

Allegato A: Modello di certificato medico per il personale di volo

Allegato B: Modello di certificato medico per i controllori del traffico aereo